

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 26



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

52° anno
30 gennaio 2009

Sommario

I *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria*

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 90/2009 della Commissione, del 29 gennaio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 1

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

Parlamento europeo e Consiglio

2009/80/CE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2008, concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria** 3

Consiglio e Commissione

2009/81/CE, Euratom:

- ★ **Decisione del Consiglio e della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea** 4

2009/82/CE, Euratom:

- ★ **Decisione del Consiglio e della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea** 5

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 402/2008 della Commissione, del 6 maggio 2008, relativo alle modalità concernenti le importazioni di segala dalla Turchia (versione codificata) (GU L 120 del 7.5.2008)** 6

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)



I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 90/2009 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	49,3
	TN	134,4
	TR	103,9
	ZZ	95,9
0707 00 05	JO	167,2
	MA	116,0
	TR	185,3
	ZZ	156,2
0709 90 70	MA	135,2
	TR	170,0
	ZZ	152,6
0709 90 80	EG	82,9
	ZZ	82,9
0805 10 20	EG	51,8
	IL	53,9
	MA	65,3
	TN	57,2
	TR	57,6
	ZZ	57,2
0805 20 10	IL	159,7
	MA	91,5
	TR	64,0
	ZZ	105,1
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	61,6
	IL	92,7
	JM	97,0
	PK	46,6
	TR	61,2
	ZZ	71,8
0805 50 10	EG	48,1
	MA	67,1
	TR	73,2
	ZZ	62,8
0808 10 80	CA	84,9
	CL	67,8
	CN	66,4
	MK	31,6
	US	106,8
	ZZ	71,5
0808 20 50	CL	71,6
	CN	66,8
	TR	40,0
	US	113,5
	ZA	134,7
	ZZ	85,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

(2009/80/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, in particolare il punto 26,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ⁽²⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea ha istituito un Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») per testimoniare solidarietà alla popolazione delle regioni colpite da catastrofi.
- (2) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente la mobilitazione del Fondo nei limiti di un massimale annuale di 1 Mio EUR.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2012/2002 definisce le modalità per mobilitare gli stanziamenti del Fondo.

- (4) Cipro ha presentato una richiesta di mobilitazione del Fondo in relazione a una catastrofe causata dalla siccità,

DECIDONO:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato per un importo di 7 605 445 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, addì 18 dicembre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

E. WOERTH

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

CONSIGLIO E COMMISSIONE

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2008

relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

(2009/81/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l'articolo 55, l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 71, l'articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

vista l'approvazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, è stato firmato a nome della Comunità e dei suoi Stati membri il 16 settembre 2008 a norma della decisione 2008/777/CE del Consiglio ⁽²⁾.

- (2) In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo è stato applicato a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2007.

- (3) È opportuno concludere il protocollo,

DECIDONO:

Articolo 1

Il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea ⁽³⁾, è approvato a nome della Comunità, della Comunità europea dell'energia atomica e degli Stati membri.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all'articolo 3 del protocollo. Contemporaneamente, il presidente della Commissione effettua la medesima notifica a nome della Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

Per il Consiglio
Il presidente
M. BARNIER

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Parere espresso il 2 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 25.

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2008

relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

(2009/82/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l'articolo 55, l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 71, l'articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, seconda frase, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

vista l'approvazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria

e della Romania all'Unione europea, è stato firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri l'11 giugno 2008 a norma della decisione 2008/628/CE ⁽²⁾.

- (2) In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1° gennaio 2007.

- (3) È opportuno concludere il protocollo,

DECIDONO:

Articolo 1

Il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea ⁽³⁾, è approvato a nome della Comunità, della Comunità europea dell'energia atomica e degli Stati membri.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all'articolo 3 del protocollo. Contemporaneamente, il presidente della Commissione effettua la medesima notifica a nome della Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

*Per il Consiglio**Il presidente*

M. BARNIER

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Parere espresso il 2 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 40.

⁽³⁾ GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 42.

RETTIFICHE**Rettifica del regolamento (CE) n. 402/2008 della Commissione, del 6 maggio 2008, relativo alle modalità concernenti le importazioni di segala dalla Turchia (versione codificata)**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 120 del 7 maggio 2008)

A pagina 3, articolo 1, prima frase:

anziché: «A.TR.1.»,

leggi: «A.TR.».

NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.